



COMUNE di MONTESILVANO
Provincia di Pescara

**DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO
DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI
VIA MAZZINI E TRATTO DI VIA ROMA
(Martiri d'Ungheria - Piazza Diaz)**

(allegato alla deliberazione di G.C. n. 109 del 12/05/2016)

1) FINALITA'

Il presente disciplinare regola il rilascio delle autorizzazioni al transito e sosta nella ZTL a titolo gratuito, così come previsto dall'art. 7 c.9 del Dl.gs. n.285/92.

2) ZONA A TRAFFICO LIMITATO Delimitazione e modalità

Nel centro di Montesilvano e precisamente sulla Via Mazzini e sul tratto di Via Roma ricompreso tra Via Martiri d'Ungheria e Piazza Diaz è istituita la ZTL . Detta zona è interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli a motore ed a trazione animale, fatte salve le eventuali autorizzazioni che saranno rilasciate alle categorie previste dai successivi articoli.

L'orario di funzionamento della ZTL è dalle ore 00,00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e festivi.

Sono consentite le operazioni di carico e scarico merci per le attività, esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

3) CATEGORIE CHE NECESSITANO DI SPECIFICO CONTRASSEGNO

Sono esclusi dal divieto di transito e/o sosta derivante dalla disciplina della ZTL, purchè muniti di apposito contrassegno, da rilasciarsi secondo le modalità previste dalla presente disciplina, le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli di proprietà di cittadini residenti o domiciliati nell'area ztl (max 1 contrassegno per nucleo familiare indicante le relative targhe dei veicoli)
- b) veicoli di proprietà di titolare di attività commerciali e artigiani nell'area ztl (max 1 contrassegno per attività indicante le relative targhe dei veicoli)
- c) veicoli di proprietà di cittadini non residenti o domiciliati nell'area ztl con disponibilità certificata di garage o posti auto interno (max 1 contrassegno per titolare del garage o posto auto interno indicante le relative targhe dei veicoli)

I proprietari di veicoli muniti del contrassegno che necessitano di accedere alla Ztl per effettuare operazioni di carico e scarico potranno sostare in prossimità delle proprie abitazioni per il periodo necessario all'operazione di carico e scarico non superiore a 15 minuti, previa esposizione del disco orario e comunque senza intralciare il traffico.

Durante il periodo di vigenza della ZTL è prevista la possibilità di sosta nella stessa, negli appositi spazi individuati da segnaletica, utilizzando il relativo contrassegno (ai sensi dell'art. 159 del CdS è prevista la rimozione dei veicoli in sosta non autorizzati)

4) CATEGORIE SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO

In deroga al divieto è consentito il transito in ZTL alle seguenti categorie di veicoli, senza esposizione del contrassegno identificativo:

- a) veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie purchè muniti dell'apposito contrassegno
- b) taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone presenti all'interno della ZTL
- c) veicoli delle forze di polizia o in servizio di emergenza o di pronto soccorso
- d) veicoli di servizio di Enti Pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di pubblico servizio all'interno della ZTL (es. Asl, Poste, Gestori telefonia, Enel, macchine operatrici ecc. purchè vi sia la necessità di accesso per motivi di servizio e solo per il tempo strettamente necessario alle relative operazioni)
- e) veicoli di chi effettua interventi di manutenzione, non in regime di urgenza e previa comunicazione al Comando, per privati ed ha la necessità di avere il veicolo attrezzato per l'intervento, può accedere all'area e sostarvi solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni relative;
- f) auto funebri per trasporto feretri
- g) veicolo per matrimonio utilizzato dai residenti della ZTL
- h) veicoli di medici in visita a domicilio nella ZTL: deve essere obbligatoriamente esposto il contrassegno di iscrizione all'ordine. In questo caso è concessa la possibilità di poter anche sostare nei pressi dell'abitazione del paziente per un periodo massimo di un'ora (salvo ulteriori esigenze d'intervento) indicando attraverso il disco orario od altro sistema l'orario di arrivo.
- i) Veicoli utilizzati ed abilitati al trasporto merci di attività artigianali o commerciali, vettori e fornitori per esigenze legate ai rifornimenti o servizi limitatamente alla seguente fascia oraria: dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In questo caso la sosta per tali operazioni è consentita per il tempo strettamente necessario dell'attività di carico e scarico e comunque per non più di 15 minuti e previa esposizione del disco orario.
- j) Velocipedi elettrici e non
- k) veicoli in possesso di contrassegno temporaneo rilasciato di volta in volta per situazioni particolari occasionali

5) PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI

Richiesta contrassegno

Le persone o legali rappresentanti di Ditte possono ottenere il contrassegno , se in possesso dei requisiti di cui al pt. 3 , attraverso la compilazione di apposito modulo disponibile presso l'URP e sul sito istituzionale , allegando la copia della carta di circolazione dei mezzi , del documento di riconoscimento del richiedente e di quant'altro richiesto;

Rinnovo contrassegno

Per il rinnovo del contrassegno in scadenza il richiedente deve confermare la permanenza dei requisiti con le stesse procedure previste per il rilascio. Il mancato rinnovo del contrassegno scaduto comporta la perdita del diritto di transito.

- Sostituzione veicolo o variazione targa
In caso di sostituzione del veicolo con nuovo (sempre di proprietà o in uso del richiedente) o variazione di targa il rilascio può avvenire previa nuova comunicazione con obbligatoria restituzione del precedente contrassegno e presentazione della nuova carta di circolazione aggiornata.
- Altra variazione o perdita di contrassegno
Nel caso di temporanea sostituzione del veicolo per cause di forza maggiore, può essere rilasciato dagli uffici del Comando di Polizia Locale un permesso temporaneo (validità max 45 gg.), previa riconsegna del contrassegno originario. Nel caso, invece, di variazione di residenza, domicilio o sede legale all'interno della ZTL deve essere inoltrata dal richiedente una nuova richiesta di contrassegno, previa obbligatoria restituzione del contrassegno precedente. In caso di smarrimento, previa presentazione della relativa denuncia alle Forze di Polizia, verrà rilasciato un duplicato.
- Modalità di esposizione del contrassegno
I contrassegni devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto del veicolo. In caso di illeggibilità del contrassegno occorre sostituirlo, previa restituzione del precedente.
- Procedure per il rilascio dei contrassegni temporanei
Per esigenze connesse ad operazioni occasionali e temporanee da svolgersi all'interno della ZTL, per documentate esigenze personali di carattere eccezionale, può essere richiesto al Comando di P.L. il contrassegno temporaneo di transito connesso sempre alle esigenze funzionali indicate dal richiedente.
- Spese istruttoria alla domanda deve essere, altresì, allegata la ricevuta di pagamento del rimborso spese istruttorie pari a €. 5,00 (cinque). Sono esenti dagli obblighi di bollo, le domande e le relative autorizzazioni rilasciate ad Associazioni od Enti per i quali, secondo la normativa vigente, sia prevista tale esenzione. In tal caso, alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione comprovante l'esenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- Validità del contrassegno
In seguito, i contrassegni permanenti conservano la validità fino a quando non siano mutate le condizioni che ne hanno determinato il rilascio e, comunque, dovranno essere confermate ogni quattro anni presso il Comando di P.L. entro il mese di dicembre dell'anno di scadenza